



## STUDIO LOSI E ASSOCIATI

INFORMATIVA N. 1

Ostiglia, **08.01.2024**

# FINANZIARIA 2024

È stata pubblicata sul S.O. n. 40/L alla G.U. 30.12.2023, n. 303, la Legge n. 213/2023, Finanziaria 2024, contenente una serie di interessanti novità di natura fiscale, in vigore dall'1.1.2024.

Rispetto al testo originario del ddl, nella versione definitiva della citata Legge le novità fiscali, di seguito esaminate, sono contenute nell'art. 1, composto da 561 commi.

### FONDO GARANZIA MUTUI PRIMA CASA - commi da 7 a 13

È confermata la **proroga al 31.12.2024** del termine di cui all'art. 64, comma 3, DL n. 73/2021 (già differito dal 30.6 al 30.9.2023 dal DL n. 51/2023, c.d. "Decreto Omnibus" e dal 30.9 al 31.12.2023 dal DL n. 132/2023, c.d. "Decreto Proroghe") per la presentazione della domanda per usufruire dell'aumento all'80% della misura massima della garanzia concedibile dal Fondo garanzia "prima casa" di cui all'art. 1, comma 48, lett. c), Legge n. 147/2013 per i finanziamenti superiori all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile (inclusivo degli oneri accessori) da parte delle giovani coppie / nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, conduttori di alloggi di proprietà di IACP, comunque denominati, nonché dei giovani che non hanno compiuto 36 anni di età.



L'accesso al predetto Fondo è riservato ai soggetti con un ISEE non superiore a € 40.000.

È prevista inoltre l'assegnazione di ulteriori € 282 milioni per il 2023 al fondo di garanzia in esame.

In sede di approvazione è stata prevista per il 2024, al fine di supportare l'acquisto della casa di abitazione da parte di famiglie numerose, l'inclusione tra le **categorie aventi priorità per l'accesso al predetto fondo** dei seguenti nuclei familiari:

- nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 40.000;
- nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 45.000;
- nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 50.000.

È inoltre stato previsto che per le domande di finanziamento con limite di finanziabilità (rapporto tra l'importo del finanziamento e il prezzo di acquisto dell'immobile comprensivo degli oneri accessori) superiore all'80%, presentate dal 31.1 al 31.12.2024, la garanzia del predetto fondo è rilasciata nella misura massima:

- dell'80% sui finanziamenti concessi a nuclei familiari che includono 3 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 40.000;
- dell'85% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari che includono 4 figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 45.000;
- del 90% sui finanziamenti concessi ai nuclei familiari che includono 5 o più figli di età inferiore a 21 anni con un ISEE non superiore a € 50.000.



**Non sono state prorogate** le agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" a favore degli **under 36** con un ISEE non superiore a € 40.000, ossia l'**esonero** dall'imposta di registro / imposte ipotecaria e catastale, ovvero il credito d'imposta per gli acquisti soggetti ad IVA (aliquota ridotta del 4%). A decorrere **dall'1.1.2024** ai soggetti in esame saranno applicabili le **consuete / ordinarie** agevolazioni previste in caso di acquisto della "prima casa".

#### CANONE RAI USO PRIVATO 2024 - comma 19

È confermata **per il 2024** la **riduzione da € 90 a € 70** del canone RAI per uso privato.

#### ABOLIZIONE ALIQUOTA IVA RIDOTTA 5% PER ALCUNI BENI - comma 45

Intervenendo sulla Tabella A, Parte II-bis, DPR n. 633/72 nella quale sono elencati i beni soggetti all'**aliquota IVA ridotta del 5%**, è confermata la **soppressione** del:

- **n. 1-quinquies)** relativo a *"prodotti assorbenti e tamponi per la protezione dell'igiene femminile coppette mestruali"*.



I citati prodotti sono ora inseriti nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 con il nuovo n. 114-bis) e sono pertanto soggetti all'**aliquota IVA ridotta del 10%**;

- **n. 1-sexies)** relativo a:
  - *"latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;*
  - *preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC1901 10 00);*
  - *pannolini per bambini;*
  - *seggolini per bambini da installare negli autoveicoli"*.



Con riferimento ai predetti prodotti:

- è disposta la riformulazione del n. 65) della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 a seguito della quale risultano soggetti all'**aliquota IVA ridotta del 10%**:
  - latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;
  - estratti di malto;
  - preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 % in peso (v.d. ex 19.02);
- nella Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 è inserito il nuovo n. 114-ter) ai sensi del quale i **pannolini per bambini** sono soggetti all'**aliquota IVA ridotta del 10%**;
- nulla è disposto per i **seggolini per bambini da installare negli autoveicoli**, per i quali trova pertanto applicazione l'**aliquota IVA ordinaria del 22%**.

#### ALIQUOTA IVA RIDOTTA 10% PELLETT - comma 46

In sede di approvazione, **è stata estesa ai mesi di gennaio e febbraio 2024** la riduzione dal 22% al 10% dell'aliquota IVA applicabile al pellet di cui al n. 98, Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 prevista dall'art. 1, comma 73, Legge n. 197/2022, Finanziaria 2023.

#### RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI - commi 52 e 53

È confermata la riproposizione della **rideterminazione del costo d'acquisto** di:

- **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di proprietà / usufrutto), anche **negoziato** in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

I **terreni / partecipazioni devono essere posseduti alla data dell'1.1.2024**, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2024 il termine** entro il quale provvedere:

- alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;
- al **versamento dell'imposta sostitutiva pari al 16%** (unica soluzione / prima rata di massimo 3 rate annuali di pari importo). In caso di versamento rateale, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi del 3% annuo.

#### **ROTTAMAZIONE DEL MAGAZZINO - commi da 78 a 85**

Sono confermate le disposizioni relative alla c.d. "rottamazione del magazzino".

#### **INTERVENTI CON 110% E DICHIARAZIONE VARIAZIONE STATO DEI BENI - commi 86 e 87**

A seguito di interventi che implicano variazioni nella consistenza dell'unità immobiliare oggetto dei lavori, è richiesta la presentazione della "**Dichiarazione di variazione dello stato dei beni**" di cui all'art. 1, commi 1 e 2, DM n. 701/94, la cui finalità è quella di consentire l'aggiornamento dei dati catastali con la situazione di fatto.

Con particolare riferimento agli **immobili oggetto di interventi di cui all'art. 119**, DL n. 34/2020, è confermato che **l'Agenzia delle Entrate verificherà**, "*sulla base di specifiche liste selettive elaborate*

*con l'utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati*", **l'assolvimento dell'adempimento** in esame, **anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell'immobile** presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Nei casi in cui la Dichiarazione di variazione dello stato dei beni non risulti presentata, l'Agenzia invierà al contribuente un'apposita comunicazione.

#### **RITENUTA BONIFICI SPESE DI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO / RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA - comma 88**

È confermato l'aumento **dall'8% all'11%** della ritenuta che banche / Poste sono tenute ad operare all'atto dell'accredito dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio / risparmio energetico.

Detto aumento opera a decorrere **dall'1.3.2024**.

#### **RITENUTA ALLA FONTE AGENTI DI ASSICURAZIONE - commi 89 e 90**

Con la modifica dell'art. 25-bis, comma 5, DPR n. 600/73, è confermata la **soppressione dell'esenzione** dall'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto per le **provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione**, dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Pertanto, anche per tali provvigioni, **dall'1.4.2024**, è applicabile la ritenuta a titolo d'acconto del 23% sulla base imponibile pari al 50% (ovvero 20% se l'intermediario comunica al committente / preponente / mandante di avvalersi in via continuativa di dipendenti o terzi).

#### **IVIE E IVAFE - comma 91**

Con la modifica dell'art. 19, DL n. 201/2011:

- è confermato l'aumento **dallo 0,76% all'1,06%** dell'aliquota relativa all'**IVIE**;
- è confermata la fissazione nella misura del **4‰ annuo** del valore effettivo dei prodotti finanziari dell'aliquota relativa all'**IVAFA** qualora gli stessi siano detenuti in **Stati / territori con regime fiscale privilegiato** individuati dal DM 4.5.99.

#### **CESSIONE METALLI PREZIOSI - comma 92, lett. c)**

È confermato, con la modifica dell'art. 68, comma 7, lett. d), TUIR che la plusvalenza derivante dalla cessione di metalli preziosi, in **mancanza della documentazione del prezzo d'acquisto, è pari al 100%** (in luogo del previgente 25%) **del corrispettivo della cessione.**

### COMPENSAZIONE MOD. F24

#### **CREDITI PREVIDENZIALI / INAIL - commi 94, lett. a), 96 e 97**

È confermato, per effetto dell'integrazione dell'art. 37, comma 49-bis, DL n. 223/2006, che **dall'1.7.2024** anche ai fini dell'**utilizzo in compensazione tramite mod. F24 dei crediti previdenziali** sussiste l'obbligo di utilizzare esclusivamente i **servizi telematici** forniti dall'Agenzia delle Entrate. L'utilizzo è consentito **a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione** da cui emerge il credito.

Inoltre, con l'introduzione all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97:

- del **nuovo comma 1-bis**, è stabilito che la **compensazione dei crediti INPS di qualsiasi importo** va effettuata a decorrere dai seguenti momenti, differenziati a seconda del soggetto.

SOGGETTO	DECORRENZA UTILIZZO COMPENSAZIONE CREDITI INPS
<b>Datore di lavoro non agricolo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dal 15° giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge ovvero dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (se tardiva); ovvero</li> <li>• dalla data di notifica delle note di rettifica passive.</li> </ul>
<b>Datore di lavoro agricolo</b> che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola	Dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge.
<b>Lavoratore autonomo</b> iscritto alla Gestione IVS artigiani e commercianti / Gestione separata INPS	Dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge.

La compensazione è esclusa per le aziende committenti relativamente ai compensi assoggettati a contribuzione alla Gestione separata;

- del **nuovo comma 1-ter**, è stabilito che la **compensazione dei crediti INAIL, di qualsiasi importo**, può essere effettuata a condizione che i crediti certi, liquidi ed esigibili siano registrati negli archivi dell'Istituto.

#### **ISCRIZIONE A RUOLO SUPERIORE A € 100.000 - commi 94, lett. b) e 96**

Con l'introduzione del nuovo comma 49-quinquies all'art. 37, DL n. 223/2006, **dall'1.7.2024 è confermata l'esclusione della possibilità di compensazione nel mod. F24** dei crediti tributari / contributivi in presenza di **iscrizioni a ruolo** per imposte erariali e relativi accessori o **accertamenti esecutivi** affidati all'Agente della riscossione per importi complessivamente **superiori a € 100.000** per i quali:

- i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti;
- ovvero
- non siano in essere provvedimenti di sospensione.



L'impossibilità di compensazione viene meno a seguito dalla completa rimozione delle violazioni contestate.

### ASSICURAZIONE RISCHI CATASTROFALI - commi da 101 a 111

È confermato l'obbligo per le **imprese**, con sede legale in Italia / sede legale all'estero con stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro Imprese, di **stipulare entro il 31.12.2024 contratti assicurativi** a copertura dei danni ai beni di cui all'art. 2424, comma 1, C.c. Sezione Attivo, voce B-II, n. 1, 2 e 3 (terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali), **cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici** quali sismi / alluvioni / frane / inondazioni / esondazioni.



Del **mancato rispetto** del predetto obbligo si deve tener conto "*nell'assegnazione di **contributi, sovvenzioni o agevolazioni** di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofici*".

Il predetto obbligo non interessa le imprese i cui immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione. Le imprese di assicurazione possono offrire la copertura in esame sia assumendo direttamente l'intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese.

#### **ESCLUSIONE TITOLI DI STATO DALL'ISEE - commi da 183 a 185**

È confermato che nella determinazione dell'ISEE è prevista, fino al valore complessivo di € 50.000, l'esclusione:

- dei titoli di Stato di cui all'art. 3, DPR n. 398/2003;
- dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato.

#### **RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER - comma 256**

È confermato, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, il rifinanziamento di € 100 milioni per il 2024 a favore della c.d. "Sabatini-ter".